

N. 18/15 Sent.  
 N. \_\_\_\_\_ Reg. S. A.  
 N. \_\_\_\_\_ Reg. Vol.  
 N. 47/12 Reg. C. C.  
 N. 7/15 Reg. Rep.  
 N. 373 Reg. Cron.



**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Collegio composto da

Dott.ssa Angela Rivellese

Dott. Claudio Cottatellucci

Dott. Aurelio Proietti

Dott.ssa Benedetta Biancalana

Presidente

Giudice

Giudice Onorario

Giudice Onorario

1341

Nella Camera di Consiglio del giorno 25 settembre 2014 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 47 / 2012 C vertente tra:

[redacted], nata a [redacted] - [redacted] il [redacted], nella  
 qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore [redacted], nato a [redacted] il  
 [redacted] elettivamente domiciliata in Roma, in via Raffaele Cadorna 29, presso lo  
 studio dell'avv. Giovanni Micheli, che la rappresenta e difende come da procura rilasciata in  
 calce al ricorso introduttivo

ricorrente

E

[redacted], nato a [redacted] il [redacted] elettivamente  
 domiciliato in Roma, in via del Fiume Bianco 47, presso lo studio degli avv. Cesare La  
 Gioia e Flavio La Gioia, che lo rappresentano e difendono come da procura rilasciata in calce  
 alla memoria di costituzione in giudizio

convenuto

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Ha presentato ricorso a questo Tribunale con atto datato 16 luglio 2012 la sig.ra [redacted]  
 [redacted] chiamando in causa il sig. [redacted] e chiedendo che sia accertata e dichiarata  
 giudizialmente la paternità del resistente nei confronti del minore [redacted], nato a  
 [redacted] il [redacted]

Ha anche chiesto che fosse ordinato al convenuto di corrisponderle, a titolo di  
 contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di € 500,00 dalla sentenza

emananda, oltre ad altra somma da determinare secondo equità per il periodo progressivo, dal momento della nascita.

A sostegno della domanda principale proposta in giudizio ha affermato che era emigrata dalle Filippine, suo paese di origine, in Italia per motivi di lavoro, che qui aveva conosciuto nell'anno 2009 [REDACTED], che presto si era instaurata tra loro una relazione affettiva, che avevano avuto rapporti sessuali completi, con regolarità nel fine settimana nell'abitazione del convenuto, che nel giugno di quell'anno lei aveva scoperto di essere incinta e ne aveva comunicato al [REDACTED] questa notizia. Ha poi aggiunto che proprio da quel momento ogni rapporto tra loro si era interrotto, che il [REDACTED] si era completamente distaccato da lei durante la gravidanza, che neppure dopo la nascita del bambino aveva mostrato alcun interesse, lasciandola sola nei compiti di accudimento quotidiano e di crescita del figlio.

Richiamati i principi di diritto a sostegno della domanda, ha insistito per l'accoglimento.

Depositato il ricorso, è stata fissata una prima udienza per il giorno 24 gennaio 2013

In giudizio si è costituito il sig. [REDACTED] con memoria depositata il giorno 11 gennaio 2013, ha chiesto che fosse accertata la sua paternità del bambino con espletamento della consulenza ematologica, che in caso di esito favorevole dell'esame peritale, fosse disposto l'inserimento del minore nella sua famiglia legittima con conseguente attribuzione del cognome paterno, che fossero per questa ragione rigettate le richieste formulate dalla ricorrente per la corresponsione di una somma quale contributo al mantenimento del figlio.

Ad esito della prima udienza, è stata nominata CTU la dott.ssa Francesca Scarnicci e fissata udienza per il conferimento dell'incarico peritale per il giorno 14 marzo; conferito l'incarico, è stato depositato l'elaborato peritale il 22 aprile 2013 che concludeva nel senso di ritenere praticamente certa la paternità del convenuto.

Venivano quindi invitate le parti al deposito della documentazione attestante le rispettive condizioni reddituali; nell'ultima udienza i procuratori delle parti concordemente hanno dichiarato che il 14 novembre 2013 era stato effettuato il riconoscimento paterno.

All'esito venivano concessi termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica.

Nella memoria conclusiva, [REDACTED] ha insistito nella domanda iniziale relativa al contributo al mantenimento del figlio, evidenziando che anche dopo il riconoscimento il convenuto aveva ommesso ogni versamento.

Concludeva [REDACTED] chiedendo fosse dichiarata la sua responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, riconosciuto in corso di giudizio, con collocazione presso la residenza

della madre, con <sup>la</sup> quale ha vissuto sin dalla nascita, stabilendo con i provvedimenti opportuni, la possibilità per il genitore, residente in quel momento all'estero, di contattare il figlio e relazionarsi con lui; quanto ai profili economici della controversia, ha chiesto che sia determinata nella misura di € 250,00 l'entità della somma da lui dovuta a titolo di contributo al mantenimento del figlio.

Il PM ha espresso parere conclusivo in questi termini: "*Favorevole all'accoglimento del ricorso ed alla conseguente declaratoria di accertamento giudiziale di paternità*".

Nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2014 il giudizio è stato discusso e deciso.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

E' venuta a cessare in corso di giudizio la materia del contendere in ordine alla domanda principale proposta dalla ricorrente dal momento che, sulla base dell'esito degli accertamenti peritali, il 14 novembre 2013 il bambino è stato riconosciuto dal padre, come concordemente dichiarato dalle parti in giudizio e attestato dalla certificazione versata in atti.

Permane invece contrasto tra le parti in ordine a tre questioni: la regolazione dei profili personali della vicenda, per cui [REDACTED] ha chiesto sia disposto l'affidamento condiviso del figlio, le domande economiche presentate con il ricorso introduttivo, da distinguere tra l'azione restitutoria proposta per le somme anticipate dalla nascita e l'azione volta alla definizione dell'entità del contributo dovuto a titolo di mantenimento, la cui decorrenza è fissata dal momento del deposito del ricorso introduttivo con cui la domanda è stata proposta.

Tutte le domande in questione, una volta effettuato il riconoscimento in corso di giudizio, sono ammissibili in quanto ricomprese nei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 277 c.c.

Sulla domanda riguardante i profili personali della vicenda, il Collegio ritiene che sussistano in questo caso fondati motivi per derogare al criterio, indicato in via preferenziale dal legislatore, dell'affidamento in forma condivisa: non solo <sup>lex</sup> il ritardo con cui il riconoscimento paterno è avvenuto, solo a seguito della proposizione del ricorso giudiziale e dell'espletamento della perizia, ma anche <sup>lex</sup> la perdurante omissione di ogni contribuzione per il mantenimento del figlio anche dopo il riconoscimento stesso, come affermato dalla parte ricorrente nella memoria conclusiva e non contestato dalla parte avversaria.

Per altro si aggiunga a ciò la considerazione, obiettiva e non riferibile alla condotta del convenuto, che questi vive attualmente all'estero, motivo per cui la condivisione dell'affidamento e l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale risulterebbe – anche a prescindere da quanto in precedenza osservato, oltremodo difficoltoso.

Per questo viene disposto affidamento alla madre in forme esclusiva ed esercizio, anch'esso esclusivo, della responsabilità genitoriale.

Il padre potrà incontrare il figlio o comunque comunicare con lui concordando tempi e modalità con il genitore affidatario esclusivo.

Per quanto attiene i profili economici della vicenda, l'azione restitutoria proposta in giudizio (si tratta della restituzione di quota parte delle somme anticipate dalla madre per il mantenimento del figlio dalla nascita, il 10 marzo 2010, alla proposizione del ricorso, il 18 luglio 2012, non è ammissibile in quanto il genitore ha dichiarato in ricorso di agire esclusivamente a titolo di rappresentanza degli interessi del figlio, mentre per il credito in questione sarebbe riconoscibile la legittimazione attiva solo iure proprio ( si tratta di azione di regresso esercitabile solo dal condebitore solidale ai sensi dell'art. 1299 c.c.).

Per quanto attiene invece il contributo al mantenimento del figlio dovuto dal genitore convenuto in giudizio, la somma è dovuta dal momento della proposizione della domanda, vale a dire dal deposito del ricorso introduttivo avvenuto il 16 luglio 2012.

Occorre tener conto del fatto che [REDACTED] risulta aver percepito un reddito complessivo lordo di € 21.046,10 nell'anno 2012, per somme percepite dalla società [REDACTED]; tale importo risulta certamente incrementato nell'anno successivo, ove si consideri che dall'estratto conto risulta che queste somme sono state percepite solo dal maggio dell'anno 2012, mentre altri versamenti risultano effettuati da soggetti diversi, per lo più privati.

Dunque quello esposto nel CUD 2013 non costituisce l'intero reddito percepito dal [REDACTED] né rappresenta il suo effettivo livello reddituale, se si considera che per il successivo anno 2013 solo da [REDACTED] risultano versamenti di importi mensili non inferiori ad € 4.000 mensili, quindi pari ad un livello reddituale annuo vicino ad € 50.000,00.

Si consideri inoltre che [REDACTED] è rimasto sostanzialmente assente dalla vita del figlio anche nel corso di questo giudizio con la conseguenza che ogni impegno per l'accudimento e la crescita del bambino grava - e presumibilmente continuerà a gravare anche in futuro - solo sulla madre.

Per questa ragione viene determinata nella misura di € 350,00, anche tenuto conto dell'età del bambino, la somma dovuta mensilmente a titolo di contributo al mantenimento dalla proposizione della domanda alla sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto del fatto che il riconoscimento è avvenuto solo ad esito della perizia e che comunque nessun importo è stato versato

spontaneamente dal resistente, neppure nella somma inferiore indicata in memoria conclusiva, sino al momento della definizione del giudizio.

Viene liquidata la CTU nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 269 c.c.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento giudiziale della paternità avendo [redacted] riconosciuto il figlio [redacted] nato a [redacted] il [redacted] con dichiarazione resa il 14 novembre 2013;

Visto l'art. 277 comma secondo c.c.

Dispone l'affidamento esclusivo del minore [redacted], nato a [redacted] il [redacted] [redacted] alla madre [redacted], nata a [redacted] - [redacted] il [redacted] con esercizio della responsabilità genitoriale in forma separata;

Dispone che [redacted] corrisponda a [redacted] la somma mensile di € 350,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dal 16 luglio 2012, da versare per il futuro entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della ricorrente o con diversa modalità da questa indicata, da incrementare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese non ordinarie documentate;

Visto l'art. 277 comma secondo e 1299 c.c.

Dichiara inammissibile la domanda presentata da [redacted] nei confronti di [redacted] [redacted] a titolo di restituzione pro quota delle somme da lei anticipate per il mantenimento del figlio dalla nascita (10 marzo 2010) al deposito del ricorso introduttivo (16 luglio 2012);

Condanna [redacted] al pagamento in favore di [redacted] delle spese di lite per compensi dovuti al procuratore nominato complessivamente determinati nella misura di € 3.200,00, oltre iva e cpa come per legge;

Liquida la CTU nella misura complessiva di € 1.600,00, oltre iva e previdenza se dovute, che pone integralmente a carico del convenuto

Notifiche di rito al Pm e alle parti per esteso

Notifica del solo dispositivo alla CTU

Così deciso in Roma, il giorno 25 settembre 2014


Il Giudice estensore

*Luigi Catalano*

N. 343 Cronolog.  
Dircottata in [redacted]  
oggi 27 GEN 2015

Il CA [redacted]

Il Presidente



PROCURIA REPUBBLICA MINORI  
11 MAR. 2015  
PROT. N. ....

Ricevuta con comunicazione ai sensi dell'art. 710 c.p.c.  
oggi 11 MAR 2015

Il Sostituto Procuratore  
Il Procuratore Repubblica per i Minori  
Dot. Gaetano POSTIGLIONE

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Funzionario UNICEF, addetto all'Ufficio Unicef presso  
la Corte di Appello di Roma, rogato come da esigibile, ho ricevuto  
quanto precede al Sig. Salvo Falli

Salvo Falli  
Cognome Falli  
Nome Salvo  
Residenza Abatecole  
Via Raffaele  
C.A.P. 00100  
Città Roma